

**Un quesito su cani liberi accuditi nel Lazio:  
relativa disciplina giuridica**

Risponde l'Avv. Carla Campanaro  
(Ufficio legale LAV)

DOCUMENTI

2010

INformazione

**RISPOSTE A QUESITI**

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

**DOMANDA:** Quali sono gli estremi di disciplina giuridica dei cani liberi accuditi nel Lazio?

**RISPOSTA** A cura dell' Avv Carla Campanaro (Ufficio legale Lav): Premesso che il canone libero di quartiere è istituito dalla Regione Lazio, con legge regionale n 34 del 1997, art 9 che riconosce il diritto al cane di essere animale libero, mediante valutazione delle condizioni definite dalla asl locale di riferimento, in accordo con le associazioni animaliste operanti sul territorio, ai sensi della legge citata sono le associazioni animaliste proponenti il singolo cane come libero accudito ad esserne poi ritenute responsabili per la loro custodia, come previsto dall'art 9 citato *'Tali associazioni propongono al servizio veterinario dell'azienda USL di riferimento il riconoscimento dei singoli animali, dei quali assumono l'onere della gestione e la responsabilità.'*

La responsabilità nella gestione dell'animale non farà però automaticamente sorgere una responsabilità per danni in caso di aggressioni tra cani di privati e CLA, in quanto occorre partire dal presupposto, e dunque dalla presunzione legale che un CLA, per essere tale deve essere stato valutato dalla ASL di riferimento in accordo con l'associazione animalista sul territorio quale idoneo ad essere mantenuto libero in quanto non concretante pericolo per persone animali e cose, e dunque l'onere della prova di un'eventuale aggressione a carico di un cane di un privato spetterà a quest'ultimo, che dovrà oltretutto provare di aver mantenuto tutti gli accorgimenti necessari alla corretta gestione del proprio animale (cfr museruola o guinzaglio in alternativa, come previsto dal dpr 320 del 54)

Il quadro normativo poc'anzi citato, va poi integrato con le disposizioni del Regolamento comunale di Roma a tutela degli animali, art 3 e 33, che disciplinano la figura del cane libero accudito, e da cui può partirsi per un'ulteriore analisi della sua corretta gestione.

In primis si precisa come ai sensi dell'art 3 Competenze del Comune è stabilito che *" Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.* Questo principio è assai rilevante in relazione alla possibilità di avere supporto dal Comune su eventuali lamentele contro i CLA e danneggiamenti delle cucce etc.. in quanto se il Comune è responsabile ai sensi di legge per la tutela degli animali liberi sul suo territorio, tra cui ovviamente i CLA, non può negarsi un suo necessario coinvolgimento nella tutela specifica di tali animali, ove necessario, al fine di garantirne una quieta esistenza improntata al massimo benessere.

Infatti partendo dal semplice ed incontestabile assunto che oggi un cane, prima che essere un animale d'affezione, è più semplicemente un animale, ovvero è oggetto

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

passivo dei reati di cui agli art.li 544 bis e ss del capo IX bis del codice penale, per cui sono assolutamente vietati ogni tipologia di atti idonei a concretare sofferenza agli stessi e considerata la disposizione dell'art 3 citato, si rileva come il Comune si trovi in una posizione di garanzia nei confronti dei CLA, penalmente rilevante, per cui in caso di possibili omissioni del Comune nella tutela del benessere dei CLA, ivi compresi la mancanza di predisposizione di atti coercitivi nei confronti di coloro che li maltrattano o ne danneggiano cucce e ciotole, potrebbe integrare da un lato un' omissione penalmente rilevante (art 328 c.p.) che potrebbe concorrere ad integrare un'ipotesi delittuosa di maltrattamento di animali ai sensi dell'art 544 ter c.p., suffragata dall'esistenza a monte di una posizione di garanzia, che pone a carico dei soggetti coinvolti per legge (Comune) l'obbligo di impedire il verificarsi di un evento ex art 40 comma 2 c.p.

L'esistenza da parte del Comune del dovere di protezione di garanzia di tutela del benessere degli animali liberi sul territorio, e dunque dei CLA, ai sensi dell'art 3 citato comporta l'evidente equivalenza causale tra l'azione e l'omissione non impeditiva di un'aggressione a questi ultimi o alle loro cucce, ciotole e mezzi di sostentamento.

Ciò detto, per quanto riguarda la corretta cura dei CLA e cosa può rientrare nei parametri minimi di sostentamento, ancora una volta possiamo fare riferimento alla giurisprudenza penale prevalente, che è granitica nel riferire come un cane debba essere trattato con la diligenza che si usa con i minori, e le dovute accortezze (Cass.Pen. Sentenza 7 gennaio 2008, n. 175) nonché che il cane è un essere senziente in grado di provare dolore sia fisico che psicofisico da cui dunque deve essere tutelato (cfr Suprema Corte di Cassazione n. 46291 del 3 dicembre 2003). Ciò detto appare lampante come nei parametri minimi di sostentamento debba rientrare tutto quanto sia idoneo ad evitare il suo malessere e dunque maltrattamento, da parte di coloro che sono responsabili del benessere dell'animale (Comune, ASL ed associazioni animaliste). Perciò potranno essere consentite tutte le attività idonee ad assicurare una vita dignitosa all'animale (tra cui allora più di una cuccia, e con il freddo con coperte etc., nonché portare cibo ed acqua a sufficienza).

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

**© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

In relazione a chi può revocare il riconoscimento di un CLA, considerato quanto prescritto dalle norme di settore, art 9 legge regionale Lazio ed art 3 e 33 del regolamento Comunale del Comune di Roma, si ritiene che sia la ASL medico veterinaria competente che possa con suo parere tecnico in accordo con le associazioni animaliste competenti, eventualmente revocare precedenti pareri tecnici dalla stessa resi su un CLA. Tale parere tecnico negativo successivo potrà essere reso d'ufficio, su istanza del Comune, di privati cittadini che lamentano problematiche, o delle Associazioni animaliste, mentre un provvedimento di revoca in tal senso preso dal Comune ( che si ricorda ai sensi dell'art 3 e 33 del regolamento comunale non solo tutela gli animali liberi ma promuove anche la figura del CLA) senza parere positivo della ASL competente e dunque in assenza di una valutazione tecnica adeguata, sarebbe viziato di incompetenza e di eccesso di potere, ed andrebbe inoltre contro il diritto sancito a livello regionale (art 9 ) *al cane di essere animale libero*, con relative responsabilità in sede civile e penale. In ultimo, si precisa che, non risultando ai sensi di legge il parere della ASL vincolante per il Comune, in caso di dissenso motivato nei confronti delle determinazioni della ASL, il Comune in qualità di massima autorità sanitaria ben potrà provvedere al riconoscimento del CLA, anche in difetto di parere ASL positivo.

*Publicato il 10 gennaio 2010*

Per un approfondimento sulle tematiche  
in materia di normativa a difesa degli animali segnaliamo il volume  
**"Tutela Giuridica degli Animali"**  
edizione 2008 di Maurizio Santoloci e Carla Campanaro  
(Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/> )





**Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?  
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento  
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:**

**[redazione@dirittoambiente.net](mailto:redazione@dirittoambiente.net)**

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

**© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*